

**SCHRODER INTERNATIONAL
SELECTION FUND**

Società Anonima

Senningerberg

R.C.S. Lussemburgo B.8202

STATUTO AGGIORNATO
al 26 aprile 2005

quale risulta dagli atti seguenti ricevuti da:

Me. Camille HELLINCKX, notaio residente a Lussemburgo:

- | | |
|------------------|--|
| 5 dicembre 1968 | (Costituzione della TRAFALGAR FUND S.A.)
pubblicato sul "Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations" (in seguito "Mémorial C"), numero 193 del 16 dicembre 1968 |
| 6 gennaio 1969 | pubblicato sul Mémorial C, numero 19 del 3 febbraio 1969 |
| 3 aprile 1969 | pubblicato sul Mémorial C, numero 129 del 5 agosto 1969 |
| 9 maggio 1969 | pubblicato sul Mémorial C, numero 148 dell'8 settembre 1969 |
| 11 giugno 1969 | pubblicato sul Mémorial C, numero 166 del 4 ottobre 1969 |
| 7 luglio 1969 | pubblicato sul Mémorial C, numero 176 del 18 ottobre 1969 |
| 24 luglio 1969 | pubblicato sul Mémorial C, numero 188 del 6 novembre 1969 |
| 8 settembre 1969 | pubblicato sul Mémorial C, numero 203 del 28 novembre 1969 |
| 24 ottobre 1969 | pubblicato sul Mémorial C, numero 221 del 29 dicembre 1969 |

19 dicembre 1969	pubblicato sul Mémorial C, numero 50 del 25 marzo 1970
30 gennaio 1970	pubblicato sul Mémorial C, numero 84 del 21 maggio 1970
27 febbraio 1970	pubblicato sul Mémorial C, numero 102 del 15 giugno 1970
12 maggio 1970	pubblicato sul Mémorial C, numero 140 del 24 agosto 1970
4 giugno 1970	pubblicato sul Mémorial C, numero 157 del 21 settembre 1970
19 giugno 1970	pubblicato sul Mémorial C, numero 156 del 19 settembre 1970
31 luglio 1970	pubblicato sul Mémorial C, numero 187 del 7 novembre 1970
8 settembre 1970	pubblicato sul Mémorial C, numero 202 dell'8 dicembre 1970
25 settembre 1970	pubblicato sul Mémorial C, numero 210 del 21 dicembre 1970
29 ottobre 1970	pubblicato sul Mémorial C, numero 13 del 27 gennaio 1971
30 novembre 1970	pubblicato sul Mémorial C, numero 36 del 18 marzo 1971
27 gennaio 1971	pubblicato sul Mémorial C, numero 74 del 28 maggio 1971

26 febbraio 1971	pubblicato sul Mémorial C, numero 85 del 21 giugno 1971
23 luglio 1971	pubblicato sul Mémorial C, numero 143 del 6 ottobre 1971
30 settembre 1971	pubblicato sul Mémorial C, numero 155 del 25 ottobre 1971
11 ottobre 1971	pubblicato sul Mémorial C, numero 159 del 29 ottobre 1971
29 novembre 1971	pubblicato sul Mémorial C, numero 51 del 17 aprile 1972
21 dicembre 1971	pubblicato sul Mémorial C, numero 71 del 24 maggio 1972
3 febbraio 1972	pubblicato sul Mémorial C, numero 88 del 20 giugno 1972
23 febbraio 1972	pubblicato sul Mémorial C, numero 96 del 5 luglio 1972
24 marzo 1972	pubblicato sul Mémorial C, numero 116 del 9 agosto 1972
9 giugno 1972	pubblicato sul Mémorial C, numero 145 del 15 settembre 1972
10 agosto 1972	pubblicato sul Mémorial C, numero 168 del 17 ottobre 1972
8 settembre 1972	pubblicato sul Mémorial C, numero 172 del 23 ottobre 1972

29 gennaio 1975	pubblicato sul Mémorial C, numero 31 del 21 febbraio 1975
12 giugno 1979	pubblicato sul Mémorial C, numero 230 del 30 ottobre 1979
8 agosto 1979	pubblicato sul Mémorial C, numero 275 del 27 novembre 1979
15 febbraio 1980	pubblicato sul Mémorial C, numero 107 del 28 maggio 1980
7 dicembre 1983	pubblicato sul Mémorial C, numero 30 del 2 febbraio 1984
9 agosto 1985	pubblicato sul Mémorial C, numero 293 dell'11 ottobre 1985

Me. Frank BADEN, notaio residente a Lussemburgo:

31 gennaio 1989	pubblicato sul Mémorial C, numero 73 del 24 marzo 1989
9 marzo 1992	pubblicato sul Mémorial C, numero 146 del 15 aprile 1992
18 febbraio 1994	pubblicato sul Mémorial C, numero 89 del 10 marzo 1994
7 dicembre 1994	pubblicato sul Mémorial C, numero 59 del 6 febbraio 1995
30 maggio 1995	pubblicato sul Mémorial C, numero 449 del 12 settembre 1995

Me. Gérard LECUIT, notaio residente a Hespérange:

31 ottobre 1995	pubblicato sul Mémorial C, numero 27 del 16 gennaio 1996
-----------------	--

Me. Frank BADEN, notaio residente a Lussemburgo:

12 marzo 1997	pubblicato sul Mémorial C, numero 334 del 30 giugno 1997
17 aprile 1998	pubblicato sul Mémorial C, numero 515 del 14 luglio 1998

Me. Blanche MOUTRIER, notaio residente a Esch-sur-Alzette:

19 novembre 1999	pubblicato sul Mémorial C, numero 56 del 18 gennaio 2000
------------------	---

Me. Joseph ELVINGER, notaio residente a Lussemburgo:

31 agosto 2001	pubblicato sul Mémorial C, numero 973 del 7 novembre 2001
30 novembre 2001	pubblicato sul Mémorial C, numero 529 del 5 aprile 2002,

ed, infine, Me. Henri HELLINCKX, notaio residente a Mersch:

26 aprile 2005	non ancora pubblicato sul Mémorial.
----------------	-------------------------------------

Articolo uno:

Esiste fra i sottoscrittori e tutti quelli che diventeranno azionisti una società sotto forma di società anonima qualificata come "società di investimento a capitale variabile" e denominata **SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND** (la "Società").

Articolo due:

La Società ha durata illimitata. La Società può essere sciolta su decisione degli azionisti con delibera conforme alle condizioni richieste per modificare il presente statuto (lo "Statuto").

Articolo tre:

La Società ha per unico oggetto l'investimento dei fondi disponibili in valori mobiliari trasferibili di qualunque tipo ed altre attività consentite allo scopo di ripartire i rischi di investimento e di offrire agli azionisti i risultati derivanti dalla gestione del proprio portafoglio. La Società può compiere tutti gli atti e intraprendere tutte le operazioni che riterrà utili al conseguimento dell'oggetto sociale, entro i limiti fissati dalla Parte I della legge del venti dicembre duemiladue relativa agli organismi di investimento collettivo e successive modifiche (la "Legge").

Articolo quattro:

La sede legale della Società è stabilita a Senningerberg, nel Granducato del Lussemburgo. Su delibera del Consiglio di Amministrazione (il "Consiglio") possono essere costituite controllate al 100%, filiali e altri uffici nel Lussemburgo o all'estero. Nel caso in cui il Consiglio determini che si sono verificati o sono imminenti degli sviluppi straordinari di natura politica, economica, sociale o militare, tali da interferire con le normali attività della Società svolte presso la sua sede legale, o da impedire la

comunicazione tra detta sede e le persone situate all'estero, la sede legale potrà essere temporaneamente trasferita all'estero fino al completo cessare di tali circostanze anomale; le suddette misure transitorie non avranno alcun effetto sulla nazionalità della Società, la quale, malgrado il temporaneo trasferimento della propria sede legale, continuerà ad essere una società lussemburghese.

Articolo cinque:

Il capitale sociale è rappresentato da azioni senza indicazione di valore nominale ed è sempre uguale al valore del patrimonio netto della Società, come indicato nell'Articolo ventitré del presente Statuto.

Il capitale minimo della Società è pari ad un milione e duecentocinquantamila euro (1.250.000 EUR).

Il Consiglio può in ogni momento e senza limitazioni emettere azioni interamente liberate, conformemente all'Articolo ventiquattro del presente Statuto, al valore netto d'inventario o al rispettivo valore netto d'inventario per ciascuna azione determinato in base all'Articolo ventitré senza riservare agli azionisti l'opzione sulle azioni da emettere. Il Consiglio può delegare a qualunque amministratore, funzionario della Società o altra persona debitamente autorizzata il diritto di accettare la sottoscrizione e/o la consegna nonché di ricevere il pagamento di nuove azioni, sempre entro i limiti fissati dalla Legge.

Tali azioni possono essere, in base alla delibera del Consiglio, di comparti differenti ed i proventi dell'emissione di ciascun comparto di azioni possono essere investiti, in base al precedente Articolo tre, in valori mobiliari o in altri strumenti finanziari assimilabili a valori mobiliari e corrispondenti a talune aree geografiche, settori industriali o zone monetarie, o ai tipi specifici di titoli azionari o obbligazionari, ovvero con qualsiasi altra caratteristica specifica che possa essere determinata di volta in volta dal Consiglio

rispetto a ciascun comparto di azioni.

È possibile creare all'interno di ciascun comparto di azioni avente una specifica politica d'investimento, ulteriori sottocomparti di azioni aventi uno specifico regime di commissioni di vendita, rimborso o distribuzione (regime di commissioni di vendita) e specifiche politiche di distribuzione dei proventi o altre caratteristiche, come periodicamente stabilito dal Consiglio. Se non diversamente specificato, ai sensi del presente Statuto, qualsivoglia riferimento al "comparto di azioni" costituirà un riferimento al "sottocomparto di azioni".

I vari comparti di azioni possono essere denominati in diverse valute di riferimento che il Consiglio provvederà a stabilire, purché, al fine di determinare il capitale della Società, il patrimonio netto attribuibile a ciascun comparto, se non espresso in euro, venga convertito in quest'ultima valuta e il capitale sia dato dalla somma del patrimonio netto di tutti i comparti.

L'assemblea generale degli azionisti in possesso di azioni di un determinato comparto, può unificare o suddividere le azioni di tale comparto mediante delibera a maggioranza semplice. L'assemblea generale degli azionisti in possesso di azioni di un determinato comparto, decidendo in conformità ai requisiti per il quorum e alla maggioranza di cui all'Articolo trenta del presente Statuto, può ridurre il capitale della Società mediante annullamento delle azioni di tale comparto e rimborsare ai relativi possessori l'intero valore netto d'inventario delle suddette azioni alla data di distribuzione.

L'assemblea generale degli azionisti possessori di azioni di un determinato comparto o più comparti può inoltre decidere di attribuire le attività di tale/i comparto/i di azioni a quelle di un altro comparto esistente nonché di riassegnare le azioni del/dei comparto/i interessato/i come azioni di un altro comparto (previa suddivisione o fusione, se necessario, e previo pagamento agli azionisti dell'importo corrispondente a qualsivoglia titolo frazionale ovvero previa assegnazione, se così sarà deciso, dei diritti ai titoli frazionali ai sensi dell'Articolo sei dello Statuto). Detta assemblea di comparto può altresì decidere di conferire le attività e passività

attribuibili a tale/i comparto/i a un altro organismo lussemburghese di investimento collettivo registrato ai sensi della Parte I della Legge, dietro emissione di azioni di detto organismo da distribuirsi ai possessori di azioni del/i comparto/i interessato/i. Detta assemblea di comparto può inoltre decidere di riorganizzare un comparto di azioni per mezzo di una suddivisione in due o più comparti nella Società, ovvero in un altro organismo lussemburghese di investimento collettivo registrato ai sensi della Parte I della Legge.

Tale decisione verrà pubblicata dalla Società e nella pubblicazione saranno contenute le informazioni riguardanti il nuovo comparto o il relativo organismo di investimento collettivo.

Detta pubblicazione verrà effettuata un mese prima della data in cui la fusione diverrà operativa, per consentire ai possessori di tali azioni di richiederne il rimborso, a titolo gratuito, prima dell'attuazione di tale transazione. Non vi sono requisiti per il quorum relativamente all'assemblea di comparto riunita per deliberare sulla fusione di più comparti di azioni all'interno della Società, ed ogni delibera in merito può essere adottata a maggioranza semplice. Le delibere da approvare da parte della suddetta assemblea, relative al conferimento delle attività e passività attribuibili a qualsivoglia comparto a un altro organismo lussemburghese di investimento collettivo registrato ai sensi della Parte I della Legge, non saranno soggette ad alcun requisito per il quorum, ed ogni delibera in merito potrà essere adottata a maggioranza semplice, sempre che non debba essere attuata una fusione con un organismo di investimento collettivo con sede all'estero; in tal caso le delibere, per essere valide, richiederanno il consenso unanime dei possessori di tutte le azioni del/i comparto/i interessato/i al momento in circolazione. In caso di conferimento a un fondo comune di investimento (fonds commun de placement), tale conferimento sarà vincolante soltanto per gli azionisti del/dei relativo/i comparto/i che vi abbiano espressamente acconsentito.

Il Consiglio può decidere, previa approvazione delle autorità lussemburghesi, di procedere al rimborso obbligatorio di un

comparto di azioni, alla sua liquidazione o al suo conferimento ad un altro comparto, qualora il valore netto d'inventario delle azioni di tale comparto scenda sotto i 20 milioni di euro o importo equivalente in altra valuta, ovvero scenda al di sotto di qualsiasi altro importo che il Consiglio possa determinare alla luce della situazione economica o politica relativamente al comparto interessato, oppure qualora la situazione economica o politica costituisca un valido motivo per tale rimborso, oppure qualora ciò sia richiesto dagli interessi degli azionisti del comparto interessato.

La decisione riguardante il rimborso obbligatorio, la liquidazione o il conferimento ad un altro comparto di azioni verrà pubblicata dalla Società un mese prima della data di operatività del rimborso; tale pubblicazione indicherà i motivi e le procedure di tale rimborso o conferimento e, in quest'ultimo caso, conterrà le informazioni relative al nuovo comparto di azioni. Salvo il caso in cui il Consiglio decida diversamente nell'interesse degli azionisti o allo scopo di garantire a questi ultimi pari trattamento, gli azionisti del comparto interessato potranno continuare a richiedere il rimborso o la conversione delle proprie azioni a cui verranno applicate le commissioni previste dal Prospetto Informativo della Società.

Inoltre, il Consiglio può decidere, nelle stesse circostanze di cui sopra e previa approvazione delle autorità lussemburghesi, di chiudere un comparto di azioni mediante conferimento ad altro organismo di investimento collettivo registrato ai sensi della Parte I della Legge. Tale decisione verrà pubblicata con le stesse modalità sopra descritte, e la pubblicazione conterrà le informazioni relative all'altro organismo di investimento collettivo. In caso di conferimento ad altro organismo di investimento collettivo del tipo dei fondi comuni, la fusione sarà vincolante soltanto per gli azionisti del comparto interessato che vi acconsentano espressamente.

Nel caso in cui il Consiglio determini che ciò è necessario nell'interesse degli azionisti del relativo comparto o giustificato da un mutamento della situazione economica o politica relativa al comparto interessato, il Consiglio può decidere la riorganizzazione

di un comparto di azioni mediante suddivisione in due o più comparti nella Società, ovvero in un altro organismo di investimento collettivo registrato ai sensi della Parte I della Legge. Tale decisione verrà pubblicata con le stesse modalità sopra descritte, e la pubblicazione conterrà le informazioni relative a due o più comparti nuovi. Detta pubblicazione verrà effettuata un mese prima della data in cui la riorganizzazione diverrà operativa, per consentire agli azionisti di richiedere il rimborso delle azioni, a titolo gratuito, prima dell'entrata in vigore dell'operazione comportante la suddivisione in due o più comparti.

Le attività, la cui distribuzione ai loro beneficiari non è stata possibile al termine della liquidazione del comparto, saranno depositate presso la Banca Depositaria della Società per un periodo di sei mesi dalla chiusura della liquidazione. Dopo tale periodo, le attività saranno depositate presso la Caisse de Consignation per conto dei rispettivi beneficiari.

Articolo sei:

Il Consiglio potrà decidere di emettere azioni nominative o al portatore. Nel caso di azioni al portatore, la Società potrà considerare il portatore come possessore a pieno titolo delle azioni; nel caso di azioni nominative, la Società dovrà considerare possessore a pieno titolo l'individuo a nome del quale le azioni sono registrate nel libro dei soci. La Società avrà la facoltà di considerare inesistente qualsiasi diritto, interesse o richiesta da parte di ogni altra persona relativamente a dette azioni, a condizione che ciò non privi nessun individuo del legittimo diritto a richiedere una modifica alla registrazione delle proprie azioni.

Per quanto riguarda le azioni al portatore, i relativi certificati, qualora emessi, saranno nella valuta di riferimento stabilita dal Consiglio. Se un titolare di azioni al portatore chiede che i propri certificati siano scambiati con certificati aventi un'altra valuta di riferimento o convertiti in azioni nominative, non dovrà essergli addebitato alcun costo. Qualora, nel caso di azioni nominative, un azionista decida di non volere il relativo certificato azionario, questi riceverà in cambio una conferma delle azioni possedute. Se un titolare di azioni

nominative desidera che per le sue azioni venga emesso più di un certificato azionario, gli verranno addebitati i costi abituali. Nessun costo sarà invece addebitato in caso di emissione di un certificato per il saldo relativo alla quota posseduta in seguito a cessione, rimborso o conversione di azioni. I certificati azionari devono essere firmati da due amministratori e da un funzionario debitamente autorizzato dal Consiglio. La firma dei due amministratori può essere effettuata a mano, stampata o inviata via fax. La firma del funzionario autorizzato deve essere effettuata a mano. La Società può emettere certificati temporanei nella forma determinata periodicamente dal Consiglio.

Le azioni possono essere emesse solo su accettazione della sottoscrizione e sono soggette al pagamento del prezzo come previsto dall'Articolo ventiquattro che segue. Il sottoscrittore riceve immediatamente certificati azionari definitivi o, nel caso di cui sopra, una conferma delle azioni possedute.

Il pagamento dei dividendi agli azionisti, nel caso di azioni nominative, viene effettuato a mezzo bonifico bancario o assegno all'indirizzo indicato nel libro dei soci o a qualunque altro indirizzo comunicato per iscritto al Consiglio e, nel caso di azioni al portatore, secondo le modalità indicate di volta in volta dal Consiglio in conformità alla legge lussemburghese oppure su presentazione delle relative cedole all'agente o agli agenti designati a tale scopo dalla Società.

Un dividendo dichiarato ma non reclamato su un'azione per un periodo di cinque anni dal relativo avviso di pagamento non potrà essere reclamato successivamente dal possessore di tale azione, ma verrà confiscato e tornerà alla Società. Nessun interesse verrà pagato né i dividendi verranno dichiarati fino alla loro riscossione.

Tutte le azioni emesse dalla Società, salvo le azioni al portatore, vengono iscritte nel libro dei soci, che deve essere tenuto dalla Società o da una o più persone designate dalla stessa e deve riportare per ciascun titolare di azioni nominative il nome, il domicilio fiscale o altro domicilio notificato alla Società, il numero e il comparto delle azioni possedute. Ogni cessione di azioni, ad

eccezione delle azioni al portatore, deve essere registrata nel libro dei soci e comporta il pagamento delle normali competenze stabilite dal Consiglio per la registrazione di qualunque altro documento che riguarda o limita il diritto di proprietà di ciascuna azione.

Le azioni pagate in pieno non presenteranno nessun legame in favore della Società.

La cessione di azioni al portatore viene effettuata tramite la consegna dei relativi certificati azionari al portatore. La cessione di azioni nominative avviene tramite la registrazione della cessione da parte della Società e la consegna, se del caso, del o dei certificati che rappresentano tali azioni alla Società insieme ad altri documenti relativi alla cessione soddisfacenti per la Società.

Ciascun titolare di azioni nominative deve fornire alla Società un indirizzo, al quale verranno inviati tutti gli avvisi e le comunicazioni della Società. Tale indirizzo deve essere registrato nel libro dei soci. Nel caso di contitolari di azioni, verrà registrato un solo indirizzo cui verranno unicamente inviati tutti gli avvisi. Qualora un azionista non fornisca l'indirizzo, o gli avvisi e le comunicazioni vengano restituiti in quanto non recapitabili a tale indirizzo, la Società potrà consentire che venga registrata nel libro dei soci un'annotazione, in base alla quale l'indirizzo dell'azionista risulti presso la sede legale della Società, o altro indirizzo indicato periodicamente dalla Società, finché l'azionista in questione non fornisca alla Società un altro indirizzo. Un azionista può variare in qualunque momento l'indirizzo registrato nel libro dei soci, previa notifica scritta inviata alla sede legale della Società o all'indirizzo stabilito periodicamente dalla Società.

Se in conseguenza del pagamento effettuato da un sottoscrittore devono essere emesse frazioni di azione, tali frazioni devono essere registrate nel libro dei soci. Tali frazioni non conferiscono il diritto di voto, ma, in base a quanto stabilito dalla Società, conferiscono il diritto a ricevere una frazione corrispondente di dividendo o altre distribuzioni. Nel caso di azioni al portatore, vengono emessi solo certificati relativi ad azioni unitarie.

Per ciascuna propria azione, la Società riconosce solo un possessore. In caso di contitolarità, la Società può sospendere l'esercizio di ogni diritto derivante dalla/e relativa/e azione/i finché non venga nominato un rappresentante dei contitolari nei confronti della Società.

In presenza di contitolari delle azioni, la Società si riserva il diritto di corrispondere eventuali proventi di rimborsi, distribuzioni o altre somme solo al primo possessore registrato, che la Società possa considerare quale rappresentante di tutti i contitolari, ovvero a tutti i contitolari nel loro complesso a sua assoluta discrezione.

Articolo sette:

Qualora un azionista dimostri con mezzi ritenuti soddisfacenti dalla Società che il suo certificato azionario è stato smarrito, rovinato o distrutto, in tal caso, su sua richiesta, potrà essere emesso un duplicato del certificato azionario, alle condizioni e garanzie stabilite dalla Società, che includono una garanzia emessa da una compagnia di assicurazioni, ma senza pregiudizio di altra forma di garanzia che la Società potrà scegliere. Al momento dell'emissione di un nuovo certificato, sul quale verrà indicato che si tratta di un duplicato, il certificato originale, in luogo del quale sarà stato emesso il duplicato, diventerà nullo.

La Società può, a propria discrezione, addebitare all'azionista i costi relativi all'emissione di un duplicato o di un nuovo certificato azionario e tutte le spese sostenute dalla Società per la suddetta emissione e relativa registrazione, o per l'annullamento del certificato originale.

Articolo otto:

Il Consiglio ha il potere di imporre delle limitazioni (eccettuate le limitazioni relative alla cessione di azioni) qualora queste siano necessarie a garantire che nessuna delle azioni della Società venga acquistata o sia posseduta (a) da una persona in violazione della legge o delle norme di un paese o autorità governativa qualunque, o (b) da una persona in circostanze che secondo il Consiglio potrebbero rendere la Società soggetta ad imposte o a oneri pecuniari, cui la Società non sarebbe stata altrimenti soggetta.

Più in particolare, la Società può limitare o vietare il possesso delle proprie azioni da parte di persone, società o enti e, senza limitazioni, da parte di "persone statunitensi", come di seguito indicato.

A tale scopo la Società può:

a) rifiutarsi di emettere un'azione o di registrare qualsivoglia trasferimento di azioni qualora ritenga che da tale registrazione il possesso della relativa azione risulti o possa risultare, direttamente o in qualità di beneficiario, in capo ad una persona, cui è precluso il possesso di azioni della Società,

b) richiedere in qualunque momento ad una persona, il cui nome risulti nel libro dei soci, di fornire tutte le informazioni, confermate da certificazione, che ritiene necessarie per determinare se il possesso effettivo delle azioni di tale azionista risulta o risulterà in capo ad una persona cui è precluso il possesso di azioni della Società, e

c) qualora la Società ritenga che una persona, cui è precluso il possesso di azioni o porzioni di azione della Società, sia beneficiaria, da sola o assieme ad altri, di azioni, può procedere al rimborso obbligatorio di tutte o parte delle azioni possedute da tale azionista, con le seguenti modalità:

1) la Società invierà un avviso (indicato qui di seguito come "avviso di rimborso") all'azionista che possiede tali azioni o che compare nel libro dei soci come possessore delle azioni da rimborsare, specificando quali sono le azioni delle quali procede al rimborso obbligatorio, il prezzo da pagarsi per ciascuna azione ed il luogo in cui potrà essere effettuato il pagamento del prezzo di rimborso. L'avviso verrà inviato agli azionisti a mezzo lettera raccomandata già affrancata presso l'ultimo indirizzo noto o registrato nel libro dei soci. Il suddetto azionista sarà quindi obbligato all'immediata consegna alla Società del certificato o dei certificati (se emessi) che rappresentano le azioni indicate nell'avviso di rimborso. Subito dopo la chiusura dell'orario di lavoro del giorno indicato nell'avviso di rimborso, l'azionista in questione cesserà di essere tale e le azioni da lui possedute in precedenza verranno annullate;

2) il prezzo al quale le azioni specificate nell'avviso di rimborso verranno rimborsate (indicato qui di seguito come "prezzo di rimborso") sarà pari al valore netto d'inventario delle azioni della Società del relativo comparto, determinato in base all'Articolo ventitrè;

3) il pagamento del prezzo di rimborso verrà versato all'azionista, che appare esserne proprietario, nella valuta di riferimento del relativo comparto di azioni e verrà depositato dalla Società presso una banca del Lussemburgo o di altro luogo (come indicato nell'avviso di rimborso) per il pagamento a tale persona, ma solo qualora sia stato emesso il relativo certificato azionario, dietro presentazione del certificato o dei certificati che rappresentano le azioni specificate nell'avviso. Eseguito il deposito del prezzo, come sopra specificato, nessun avente diritto sulle azioni indicate nell'avviso di rimborso può rivendicare ulteriori diritti relativamente a tali azioni o altre pretese nei confronti della Società o dei suoi beni a tale proposito, salvo il diritto dell'azionista considerato proprietario di ricevere il prezzo depositato (senza interessi) dalla banca, come previsto in precedenza;

4) l'esercizio da parte della Società dei poteri previsti dal presente articolo non può in alcun caso essere contestato o invalidato, sulla base del fatto che non sussiste prova sufficiente della riferibilità ad una persona determinata della proprietà delle azioni o che il reale proprietario di un'azione non è quello che risultava alla Società alla data dell'avviso di rimborso, a condizione che i suddetti poteri siano stati esercitati dalla Società in buona fede; e

d) ricuserà il voto di una persona, cui sia precluso il possesso di azioni della Società, in qualunque assemblea degli azionisti della Società.

Nel presente Statuto, il termine "persona statunitense" ha lo stesso significato di quello indicato nel Regolamento S, periodicamente modificato, della Legge del 1933 nota come United States Securities Act e successive modifiche (la "Legge del 1933"), o di qualunque altro regolamento o legge che entri in vigore negli Stati Uniti d'America e che in futuro sostituisca il Regolamento S della

Legge del 1933. Il Consiglio definirà il termine “persona statunitense” in base a queste disposizioni riportando tale definizione nei documenti di vendita della Società.

Il Consiglio può, di volta in volta, modificare o chiarire il significato di quanto sopra riportato.

Oltre a ciò, il Consiglio potrà limitare l'emissione e il trasferimento delle azioni di un comparto agli investitori istituzionali nel rispetto dell'art. 129 della Legge (“Investitore/i istituzionale/i”). Il Consiglio può, a propria discrezione, rinviare l'accettazione di una richiesta di sottoscrizione delle azioni di un comparto riservato agli Investitori istituzionali finché la Società non abbia ottenuto prove sufficienti dell'idoneità del richiedente quale Investitore istituzionale. Se in qualunque momento dovesse risultare che un possessore delle azioni di un comparto riservato agli Investitori istituzionali non rientra in quest'ultima categoria, il Consiglio convertirà le relative azioni in azioni di un comparto non limitato ai soli Investitori istituzionali (sempre che esista un comparto avente caratteristiche simili) ed essenzialmente identico al comparto limitato in termini di obiettivi di investimento (e tuttavia, per scongiurare possibili dubbi, non necessariamente in termini di commissioni e oneri), sempre che il possesso delle azioni non sia dovuto ad errore da parte della Società o dei suoi agenti, ovvero procederà al rimborso obbligatorio delle relative azioni in conformità alle precedenti disposizioni del presente articolo. Il Consiglio rifiuterà di effettuare un qualsivoglia trasferimento di azioni, e di conseguenza non lo registrerà nel libro dei soci, in quei casi in cui tale trasferimento darebbe luogo a una situazione nella quale le azioni di un comparto riservato ai soli Investitori istituzionali finirebbero per essere detenute da una persona non idonea quale Investitore istituzionale.

Oltre alla responsabilità ai sensi delle vigenti leggi, ciascun azionista non idoneo quale Investitore istituzionale che detenga azioni di un comparto riservato ai soli Investitori istituzionali manleverà e indennizzerà la Società, il Consiglio, gli altri azionisti del relativo comparto e gli agenti della Società per ogni danno, perdita e spesa derivante o connessa ai casi di possesso di azioni in cui l'azionista abbia fornito documenti fuorvianti o falsi, o abbia rilasciato dichiarazioni fuorvianti o false, al fine di stabilire illegittimamente il proprio status di Investitore istituzionale, ovvero non abbia notificato alla Società la perdita di tale status.

Articolo nove:

L'assemblea degli azionisti regolarmente costituita, rappresenta tutti gli azionisti della Società. Le deliberazioni dell'assemblea sono vincolanti per tutti gli azionisti della Società, qualunque sia il comparto di azioni da essi detenute. Essa ha inoltre ampi poteri per ordinare, eseguire o ratificare gli atti relativi alle attività della Società.

Articolo dieci:

L'assemblea generale annuale degli azionisti si tiene, conformemente alla legge lussemburghese, a Lussemburgo presso la sede legale della Società, o in altra località del Lussemburgo specificata nell'avviso di convocazione, l'ultimo martedì del mese di maggio alle ore 11,00. Se tale data non cade in un giorno feriale bancario nel Lussemburgo, l'assemblea si tiene il giorno feriale bancario successivo. L'assemblea generale annuale può inoltre essere convocata, a discrezione assoluta e definitiva del Consiglio, qualora circostanze eccezionali lo richiedano.

Possono inoltre essere convocate altre assemblee di azionisti o di possessori di comparti particolari di azioni nel giorno, ora e luogo indicati nelle relative convocazioni.

Articolo undici:

Salvo diversamente previsto dal presente Statuto, il quorum ed i termini di avviso previsti dalla legge si applicano allo svolgimento dell'assemblea degli azionisti della Società.

Ciascuna azione, indipendentemente dal comparto e dal valore netto d'inventario, conferisce il diritto ad un solo voto, nei limiti previsti dal presente Statuto. Ogni azionista può farsi rappresentare da un'altra persona in una determinata assemblea degli azionisti, rilasciandole delega per iscritto, o tramite cablogramma, telegramma, telex, telefax o qualsivoglia altro strumento elettronico in grado di attestare tale delega. Tale delega verrà considerata valida, a condizione che non sia revocata, per ogni assemblea degli azionisti riconvocata.

Fatte salve le eccezioni previste dalla legge o dal presente statuto, le delibere dell'assemblea regolarmente costituita sono adottate a maggioranza semplice dei voti degli azionisti presenti di persona o

per delega. Una società può rilasciare delega a firma di un procuratore debitamente autorizzato.

Il Consiglio può stabilire tutte le altre condizioni che devono essere rispettate dagli azionisti per la partecipazione all'assemblea.

Articolo dodici:

Gli azionisti si riuniscono su convocazione del Consiglio in base all'avviso di convocazione che riporta l'ordine del giorno e che deve essere inviato almeno otto giorni prima della riunione agli azionisti all'indirizzo riportato nel libro dei soci.

Se sono state emesse delle azioni al portatore, l'avviso di convocazione deve inoltre essere pubblicato sul Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations del Lussemburgo, su un quotidiano lussemburghese e sugli altri quotidiani stabiliti dal Consiglio.

Articolo tredici:

La Società è amministrata da un Consiglio composto da un minimo di tre membri, azionisti o meno.

La maggioranza del Consiglio deve essere sempre formata da persone non aventi residenza fiscale nel Regno Unito.

Gli amministratori sono eletti dagli azionisti durante l'assemblea generale annuale e rimangono in carica fino alla successiva assemblea generale e finché non vengano eletti i successori. Gli amministratori possono essere revocati o sostituiti in qualunque momento con delibera degli azionisti, per giusta causa o meno.

Nel caso in cui uno o più posti di amministratore restino vacanti per decesso, pensionamento o altro, i rimanenti amministratori hanno il diritto di rieleggere, a maggioranza dei voti, un amministratore che occupi la carica vacante fino alla successiva assemblea degli azionisti.

Articolo quattordici:

Il Consiglio può scegliere fra i suoi membri un presidente ed uno o più vicepresidenti. Lo stesso nomina anche un segretario, che può non essere un amministratore, incaricato della redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio e delle assemblee degli azionisti. Il Consiglio si riunisce su convocazione di due amministratori, nel

luogo indicato nella convocazione, che non deve essere una località del Regno Unito.

In caso di nomina del presidente, questi presiede tutte le riunioni del Consiglio e le assemblee degli azionisti, ma in sua assenza gli azionisti o il Consiglio possono nominare un presidente pro tempore a maggioranza dei voti dei presenti a tale riunione o assemblea.

Le convocazioni delle riunioni sono effettuate per iscritto ed inviate agli amministratori non meno di ventiquattro ore prima della riunione, salvo casi urgenti, nel qual caso la ragione dell'urgenza deve essere indicata nell'avviso di convocazione. Tale avviso può essere omesso, previo consenso scritto o inviato tramite cablogramma, telegramma, telex, telefax o qualsivoglia altro strumento elettronico in grado di attestare tale omissione per ciascun amministratore. Per le riunioni individuali, che si tengono nel giorno, ora e luogo stabiliti da una precedente delibera del Consiglio, non è necessario alcun avviso di convocazione.

Ogni amministratore può farsi rappresentare ad una riunione del Consiglio da un altro amministratore, al quale abbia conferito delega per iscritto, tramite cablogramma, telegramma, telex, telefax o qualsivoglia altro strumento elettronico in grado di attestare tale delega. Ogni amministratore può prendere parte a una riunione del Consiglio utilizzando attrezzature per tele e videoconferenza, purché, in quest'ultimo caso, il suo voto venga confermato per iscritto. Gli amministratori possono inoltre inviare il proprio voto per iscritto, tramite cablogramma, telegramma, telex o telefax, o mediante qualsivoglia altro mezzo elettronico in grado di attestare tale voto.

Gli amministratori possono agire solo nelle riunioni del Consiglio regolarmente convocate. Gli stessi non possono obbligare la Società con atti personali, salvo diversa delibera del Consiglio.

Il Consiglio può deliberare e agire validamente solo se sono presenti o rappresentati da un altro amministratore per delega almeno due amministratori e solo se la maggioranza degli amministratori presenti o rappresentati è costituita da persone non residenti nel Regno Unito. Le delibere sono adottate a maggioranza

di voti degli amministratori presenti o rappresentati in tale riunione. In caso di parità fra i voti pro e contro, prevale il voto del presidente della riunione.

Le delibere del Consiglio possono inoltre essere approvate nella forma di una delibera di consenso in termini identici nella forma di uno o più documenti scritti sottoscritti da tutti gli Amministratori o tramite telex, cablogramma, telegramma, telefax o per telefono purché in quest'ultimo caso tale voto venga confermato per iscritto. Il Consiglio può nominare periodicamente i funzionari della Società, compreso un direttore generale, un segretario, e tutti i vicedirettori generali o vicesegretari o altri funzionari che ritiene necessari alle attività ed alla gestione della Società. Ciascuna nomina può essere revocata in qualunque momento dal Consiglio. I funzionari non devono essere necessariamente amministratori o azionisti della Società. I funzionari nominati, salvo diversamente indicato nel presente Statuto, hanno i poteri e le funzioni attribuite loro dal Consiglio.

Il Consiglio può affidare l'ordinaria amministrazione della Società ed i poteri di compiere gli atti necessari all'attuazione della politica ed al conseguimento dell'oggetto sociale, a persone fisiche o giuridiche, che non siano necessariamente membri del Consiglio. Il Consiglio può inoltre conferire i suoi poteri o attribuzioni ad un comitato formato da una o più persone (siano esse membri del Consiglio oppure no) che ritenga adatte, a condizione che la maggioranza dei membri del comitato siano amministratori e che nessuna riunione del comitato possa raggiungere il quorum allo scopo di esercitare uno dei suoi poteri o attribuzioni, se la maggioranza dei presenti non è costituita da amministratori, ed a condizione che nessuna delega venga conferita ad un comitato del Consiglio, la cui maggioranza sia costituita da amministratori residenti nel Regno Unito. Le riunioni del comitato del Consiglio non possono essere tenute nel Regno Unito e non possono essere considerate valide se la maggioranza degli amministratori presenti o rappresentati è costituita da persone residenti nel Regno Unito.

Articolo quindici:

I verbali delle riunioni del Consiglio sono sottoscritti dal presidente pro tempore che presiede la riunione.

Le copie o estratti da produrre in giudizio o in altre sedi sono sottoscritti dal presidente, dal segretario o da due amministratori.

Articolo sedici:

Il Consiglio, in base al principio della ripartizione dei rischi, ha facoltà di determinare la politica societaria e di investimento nonché la linea di condotta del management e delle attività imprenditoriali della Società.

Il Consiglio inoltre determinerà le eventuali restrizioni da applicare periodicamente agli investimenti della Società, in conformità alla Parte I della Legge, comprese, senza limitazioni, le restrizioni riguardanti:

- a) i prestiti passivi della Società e la costituzione in pegno dei suoi beni;
- b) la percentuale massima di beni che essa può investire in ogni forma o comparto di titolo e la percentuale massima di ogni forma o comparto di titolo che essa può acquisire.

Il Consiglio può decidere di effettuare gli investimenti della Società (i) in valori mobiliari trasferibili e strumenti del mercato monetario ammessi o scambiati in un mercato regolamentato ai sensi della Legge, (ii) in valori mobiliari trasferibili e strumenti del mercato monetario scambiati in un altro mercato di qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea che sia regolamentato, operi con regolarità e sia riconosciuto ed aperto al pubblico, (iii) in valori mobiliari trasferibili e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale nella borsa valori di qualsiasi altro paese in Europa, Asia, Oceania, America del Nord, America Centrale e America del Sud nonché Africa o scambiati in un altro mercato regolamentato di paesi di cui al punto (iii), a condizione che tale mercato operi con regolarità e sia riconosciuto ed aperto al pubblico, (iv) in valori mobiliari trasferibili di recente emissione e strumenti del mercato monetario purché, in base alle condizioni dell'emissione stessa, debba essere presentata richiesta di

ammissione alla quotazione ufficiale in una borsa valori o altro mercato regolamentato tra quelli summenzionati, e a condizione che tale quotazione venga perfezionata entro un anno dall'emissione, nonché (v) in ogni valore mobiliare, strumento finanziario o altro bene ammesso in base alle limitazioni stabilite dal Consiglio in conformità alle leggi e norme vigenti e riportato nei documenti di vendita della Società.

Il Consiglio può decidere di investire, in base al principio della ripartizione del rischio, fino al cento per cento (100%) del patrimonio netto della Società in valori mobiliari trasferibili e strumenti del mercato monetario diversi, emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione Europea, dai relativi enti locali, da uno Stato non membro dell'Unione Europea, se accettabile all'ente responsabile e riportato nei documenti di vendita della Società o da organizzazioni internazionali di diritto pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione Europea, a condizione che, nel caso in cui il Consiglio decida di adottare tale misura, si investa in almeno sei emissioni e valori mobiliari diversi, di cui ciascuna emissione non deve superare il trenta per cento (30%) del patrimonio netto della Società.

La Società non investirà più del 10% del patrimonio netto di qualsiasi classe di azioni in unità o azioni di organismi d'investimento collettivo secondo la definizione della Legge.

Il Consiglio può decidere che gli investimenti della Società possano essere effettuati in strumenti finanziari derivati, compresi strumenti equivalenti che danno luogo a regolamento in contanti, negoziati su un mercato regolamentato ai sensi della Legge e strumenti finanziari derivati negoziati sul mercato dei prodotti "over-the-counter" a condizione che, tra l'altro, il sottostante sia costituito da strumenti di cui all'art. 41 (1) della Legge, indici finanziari, tassi d'interesse, cambi o valute estere in cui la Società può investire in base ai suoi obiettivi d'investimento dichiarati nei documenti di vendita della Società stessa.

Il Consiglio può decidere che gli investimenti della Società vengano effettuati in modo da replicare gli indici azionari e/o quelli dei titoli di

debito nella misura consentita dalla Legge a condizione che l'indice corrispondente sia riconosciuto avere una composizione sufficientemente diversificata, costituisca un benchmark adeguato e venga pubblicato in modo appropriato.

Una persona "collegata" non può acquistare, vendere o procedere a prestiti di valori mobiliari (ad eccezione delle azioni della Società) a titolo principale, o concedere prestiti alla Società o dalla stessa riceverne, per proprio conto, se la transazione non avviene nei limiti fissati dal presente statuto o da altre disposizioni adottate dalla società, e (i) nel caso di valori mobiliari, il prezzo non sia fissato in base alle correnti quotazioni pubbliche del mercato internazionale dei valori mobiliari, oppure non sia stato fissato periodicamente dal Consiglio sulla base del principio di valutazione normale, ovvero (ii) nel caso di prestiti, i tassi di interesse siano competitivi rispetto a quelli stabiliti periodicamente dal mercato monetario internazionale. Per "persona collegata" si intende un responsabile degli investimenti, un consulente per gli investimenti, una banca depositaria, un agente locale, un agente incaricato dei trasferimenti dei titoli, il detentore dei libri dei soci, un agente autorizzato o uno degli amministratori o azionista principale (per tale intendendosi un azionista che, per quanto risulta al Consiglio, detiene a proprio nome o di altri, compresi i fiduciari, più del dieci per cento (10%) del totale delle azioni o dei titoli della Società emessi in circolazione).

Il Consiglio può investire e gestire la totalità o una parte dei complessi di attività creati per due o più comparti di azioni sulla base di raggruppamenti, così come descritto nell'Articolo venticinque, laddove ciò sia opportuno in relazione ai rispettivi settori di investimento.

Allo scopo di ridurre le spese gestionali e amministrative della Società e di consentire una maggiore diversificazione degli investimenti, il Consiglio può decidere di cogestire la totalità o una parte dei beni della Società assieme a quelli di altri organismi lussemburghesi di investimento collettivo.

Gli investimenti della Società possono essere effettuati direttamente o indirettamente tramite controllate al 100% costituite

in qualsiasi giurisdizione idonea e svolgenti attività di gestione esclusivamente per la Società, ciò allo scopo primario, ma non esclusivo, di ottenere una maggiore efficienza fiscale. Quando gli investimenti della Società vengono effettuati nel capitale di società controllate che svolgono esclusivamente per suo conto attività di gestione, consulenza o marketing nel paese in cui si trovano, per quanto riguarda il rimborso di unità su richiesta dei possessori delle stesse non trovano applicazione i paragrafi (1) e (2) dell'art. 48 della legge lussemburghese del 20 dicembre 2002. Nel presente Statuto, ogni riferimento a "investimenti" e "beni" indica, a seconda del caso, gli investimenti effettuati e i beni posseduti direttamente oppure gli investimenti effettuati e i beni posseduti indirettamente tramite le controllate di cui sopra.

Articolo diciassette:

Nessun contratto o altra operazione fra la Società ed un'altra società o azienda può essere pregiudicato o invalidato, in considerazione del fatto che uno o più amministratori o funzionari della Società hanno una partecipazione, o sono anche amministratori, soci, funzionari o impiegati dell'altra società o azienda. All'amministratore o funzionario che ricopra anche la carica di amministratore, o sia socio, funzionario o impiegato di un'altra società o azienda con cui la Società abbia un contratto oppure una relazione d'affari, non sarà impedito, solo per tale connessione e/o relazione con tale altra società o azienda, di prendere conoscenza, votare o agire relativamente ad ogni materia attinente al contratto o relazione d'affari.

Qualora un amministratore o funzionario della Società abbia un interesse personale in un'operazione della Società, questi deve rendere noto tale interesse al Consiglio e non può prendere in esame tale operazione o votare sulla stessa. Sia l'operazione che l'interesse personale dell'amministratore o del funzionario vengono riferiti nella successiva assemblea degli azionisti.

L'espressione "interesse personale", come utilizzata nel paragrafo precedente, non comprende la relazione o interesse in una questione, posizione od operazione che riguarda la Società e le sue controllate, o altre società o persone giuridiche stabilite periodicamente a discrezione del Consiglio.

Articolo diciotto:

La Società può risarcire ad un amministratore o funzionario, ed ai suoi eredi, esecutori o amministratori, le spese ragionevoli sostenute, e per le quali non avrebbe altrimenti diritto ad un risarcimento, in relazione ad azioni giudiziarie di cui è stato parte, per essere o essere stato amministratore o funzionario della Società o, su richiesta di quest'ultima, di altre società di cui la Società è azionista o creditore. Tale persona viene risarcita comunque, salvo il caso in cui non venga riconosciuta, nelle suddette azioni giudiziarie, come responsabile di dolo o colpa grave; in caso di transazione, il risarcimento viene concesso solo in relazione all'oggetto della transazioni e circa le quali, secondo il parere del consulente legale della Società, la persona al quale deve essere attribuito il risarcimento non appare essere responsabile per dolo o colpa grave. Il diritto al risarcimento sopra previsto non esclude altri diritti di cui la persona in questione sia titolare.

Articolo diciannove:

La Società è obbligata dalla firma congiunta di due amministratori o dalla/e firma/e congiunta/e o disgiunta/e di qualsiasi altra persona cui il Consiglio ha delegato tale potere.

Articolo venti:

La Società nomina un "réviseur d'entreprises agréé" che svolge le funzioni previste dall'art. 113 della Legge. Il revisore verrà nominato dagli azionisti durante l'assemblea generale annuale e resterà in carica fino all'assemblea generale annuale successiva e finché non sarà stato nominato il suo successore.

Articolo ventuno:

Come specificatamente indicato più avanti, la Società può in qualunque momento rimborsare le proprie azioni, entro i limiti previsti dalla legge.

Un azionista può richiedere in qualsiasi momento alla Società il rimborso di tutte o di una parte delle proprie azioni. Le richieste di rimborso vanno presentate per iscritto secondo le condizioni riportate nei documenti di vendita della Società, presso la sede legale della medesima o a qualsiasi altra persona o entità nominata dalla Società quale suo agente per il rimborso delle azioni, unitamente al/i relativo/i certificato/i nella forma prevista (se rilasciato/i) e alle prove del trasferimento ovvero della cessione.

Il prezzo di rimborso verrà pagato non oltre sette giorni lavorativi bancari dal ricevimento dell'appropriata documentazione di rinuncia, così come richiesto dalla società, e sarà pari al valore netto d'inventario del relativo comparto di azioni determinato in conformità a quanto disposto dall'Articolo ventitré del presente Statuto, meno l'eventuale commissione di rimborso prevista dai documenti di vendita; tale prezzo verrà arrotondato per difetto al decimale più prossimo, arrotondamento che andrà a beneficio della Società. Dal prezzo di rimborso potranno essere dedotti gli eventuali oneri per vendite differite qualora le suddette azioni appartengano ad un comparto in relazione al quale un tale onere sia stato contemplato nei documenti di vendita.

Se in un qualsiasi giorno verranno ricevute richieste per il rimborso di oltre il 10% di azioni della Società appartenenti ad uno stesso comparto, o per qualsiasi percentuale più alta fissata periodicamente dal Consiglio e riportata nei documenti di vendita, il Consiglio potrà decidere di sospendere i rimborsi per il periodo necessario a cedere una quantità sufficiente di beni della Società al fine di soddisfare tutte le richieste.

Il Consiglio potrà prolungare in via eccezionale il periodo per il pagamento dei proventi dei rimborsi estendendone la durata fino a un massimo di trenta giorni lavorativi bancari, oppure, se e nella misura in cui la Società abbia l'autorizzazione della Hong Kong Securities and Futures Commission, fino a trenta giorni, secondo quanto risulti necessario per rimpatriare i proventi della vendita di investimenti, in caso di impedimenti dovuti ai controlli sui cambi o ad analoghe restrizioni nei mercati in cui venga investita una parte

consistente dei beni della Società. Il pagamento dei proventi dei rimborsi verrà effettuato nella valuta di riferimento del relativo comparto di azioni, ovvero in altra valuta liberamente convertibile riportata nei documenti di vendita.

Il Consiglio potrà inoltre determinare l'eventuale periodo di preavviso necessario per la presentazione di una richiesta di rimborso relativa a un comparto o comparti specifici. Il periodo specifico per il pagamento dei proventi dei rimborsi per qualsivoglia comparto di azioni della Società, l'eventuale periodo di preavviso e i relativi criteri di applicazione verranno indicati nei documenti di vendita di tali azioni.

Il Consiglio può delegare a qualunque amministratore o funzionario debitamente autorizzato della Società, o ad altra persona debitamente autorizzata, il compito di accettare le richieste di rimborso e di effettuare i relativi pagamenti.

Con il consenso dell'azionista o degli azionisti interessati, il Consiglio (secondo il principio del pari trattamento per tutti gli azionisti possessori) può soddisfare le richieste di rimborso in tutto o in parte in natura, assegnando agli azionisti degli investimenti del portafoglio di valore pari al valore netto d'inventario attribuibile alle azioni da rimborsare, così come descritto nei documenti di vendita. Tali rimborsi saranno oggetto di una revisione contabile specifica da parte del revisore della Società, che confermi il numero, la denominazione e il valore delle attività che il Consiglio avrà determinato di cedere in cambio delle azioni rimborsate. La revisione contabile confermerà inoltre il metodo di determinazione del valore delle attività che dovrà essere identico al metodo di determinazione del valore netto d'inventario delle azioni.

Tali rimborsi in natura possono essere approvati dalla Società solo nel caso in cui il valore netto d'inventario totale delle azioni da rimborsare sia almeno pari a un milione di euro per comparto di azioni.

I costi specifici di tali rimborsi in natura, in particolare il costo della relazione speciale di revisione contabile, saranno a carico dell'azionista che ha richiesto il rimborso in natura o a carico di terzi,

ma non a carico della Società, sempre che il Consiglio non reputi che detto rimborso è nell'interesse della Società stessa o è stato effettuato per tutelare i suoi interessi.

Ogni richiesta di rimborso avrà carattere irrevocabile, tranne in caso di sospensione del rimborso stesso ai sensi dell'Articolo ventidue del presente Statuto. In mancanza di revoca, il rimborso verrà effettuato il primo giorno di valutazione successivo al termine della sospensione.

Un azionista potrà richiedere la conversione della totalità o di una parte delle proprie azioni di un comparto in azioni di un altro comparto, ai rispettivi valori netti d'inventario delle azioni del relativo comparto, a condizione che il Consiglio possa imporre le limitazioni tra comparti riportati nei documenti di vendita e riguardanti, tra l'altro, la frequenza delle conversioni, e possa operare le conversioni dietro pagamento di una commissione specificata negli stessi documenti di vendita.

La richiesta di conversione non potrà essere accettata se l'azionista non avrà prima saldato ogni eventuale transazione precedente riguardante le azioni da convertire.

Salvo diversamente stabilito dal Consiglio, nessun rimborso o conversione da parte di un singolo azionista potrà essere pari a un importo inferiore a quello minimo investito determinato periodicamente dal Consiglio.

Nel caso in cui un rimborso, una conversione o una vendita di azioni comportino la riduzione del valore dell'investimento di un singolo possessore di azioni di un comparto al di sotto dell'importo minimo investito determinato periodicamente dal Consiglio, si riterrà che tale possessore di azioni abbia richiesto, a seconda del caso, il rimborso oppure la conversione di tutte le azioni da lui possedute in detto comparto.

Senza pregiudizio di quanto precede, se in circostanze eccezionali la liquidità della Società non fosse sufficiente a consentire il pagamento dei proventi dei rimborsi o le conversioni da effettuarsi entro il termine di [dieci] giorni, tale pagamento (senza gli interessi) o conversione verranno eseguiti non appena ragionevolmente

possibile, e in ogni caso non oltre trenta giorni, se e nella misura in cui la Società abbia l'autorizzazione della Hong Kong Securities and Futures Commission.

Il Consiglio può, a sua sola discrezione, procedere al rimborso o alla conversione obbligatori di un investimento per un valore inferiore all'importo minimo investito, determinato periodicamente dal Consiglio stesso e riportato nei documenti di vendita della Società.

I costi non saranno comunque a carico della Società.

Le azioni di un comparto avente uno specifico regime di commissioni di vendita e una specifica politica di distribuzione, come previsto all'Articolo cinque, possono essere convertite in azioni di un comparto avente lo stesso regime di commissioni di vendita e la stessa o una differente politica di distribuzione.

Nel caso di azioni al portatore, l'azionista, al momento della richiesta di conversione o rimborso, provvederà alla consegna del relativo certificato azionario completo di cedola all'agente designato dalla Società.

Articolo ventidue:

Il valore netto d'inventario, il prezzo di sottoscrizione ed il prezzo di rimborso di ciascun comparto di azioni della Società devono essere fissati per ciascun comparto periodicamente dalla Società, ma in ogni caso almeno due volte al mese, secondo quanto stabilito dal Consiglio (tale giorno o periodo viene di seguito denominato "giorno di valutazione"), in ogni caso in modo tale che il giorno di valutazione non coincida con un giorno bancario festivo a Lussemburgo.

La Società può sospendere temporaneamente il calcolo del valore netto d'inventario, del prezzo di sottoscrizione e del prezzo di rimborso delle azioni di un particolare comparto, nonché l'emissione, il rimborso agli azionisti e la conversione di tali azioni, nei seguenti casi:

(a) per il tempo in cui le principali borse o altro mercato regolamentato presso cui è quotata una parte sostanziale degli investimenti della Società, rimangono chiusi per un certo periodo

(ad eccezione del normale periodo feriale), oppure le transazioni vi sono soggette a restrizioni o sono sospese; oppure

(b) sussiste una situazione di tale emergenza per cui la Società non può disporre normalmente o valutare correttamente gli investimenti del relativo comparto; oppure

(c) si verifica un'interruzione dei mezzi di comunicazione normalmente utilizzati dalla Società per determinare il prezzo o valore di ciascuno dei propri investimenti o il prezzo o valore corrente su di un mercato o borsa; oppure

(d) la Società non è in condizioni di rimpatriare fondi allo scopo di effettuare il pagamento del rimborso di talune azioni, oppure non è in condizioni di trasferire fondi relativi alla vendita o all'acquisizione di investimenti, oppure ancora i pagamenti dovuti a rimborso di talune azioni non possono, secondo il parere del Consiglio, essere effettuati ai normali tassi di cambio; oppure

(e) la Società sta per essere o potrebbe essere messa in liquidazione nel giorno stesso o in quello successivo all'avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti, allo scopo di deliberare sulla liquidazione della Società; oppure

(f) il Consiglio ritiene che si sia verificato un mutamento sostanziale nella valutazione di una parte consistente degli investimenti della Società riferiti ad un particolare comparto di azioni nella preparazione o nell'utilizzo di una valutazione o nell'effettuazione di una successiva valutazione;

(g) sussiste una qualsiasi altra circostanza (o circostanze) in cui l'omissione di ciò potrebbe comportare, per la Società o per i suoi azionisti, un obbligo di tassazione ovvero svantaggi pecuniari o di qualsiasi altro tipo a cui la Società o gli azionisti sarebbero stati altrimenti soggetti.

Ciascuna sospensione deve essere pubblicata dalla Società sui quotidiani stabiliti dal Consiglio, se necessario, e deve essere immediatamente notificata agli azionisti che hanno fatto richiesta di rimborso o conversione delle azioni possedute della Società al momento in cui la relativa richiesta scritta veniva inviata come indicato nell'Articolo ventuno.

La sospensione relativa alle azioni di un certo comparto non ha alcun effetto sul calcolo del valore netto d'inventario, del prezzo di sottoscrizione o di rimborso, sull'emissione, il rimborso o la conversione di azioni di un altro comparto.

Articolo ventitré:

Il valore netto d'inventario delle azioni di ciascun comparto nella Società è espresso nella valuta relativa al comparto (e/o in altre valute stabilite periodicamente dal Consiglio) come valore unitario. Esso viene determinato in ciascun giorno di valutazione ed è pari al risultato della divisione del patrimonio netto della Società a tale data relativamente a quel comparto, al netto delle passività attribuibili a tale comparto di azioni, per il numero di azioni in circolazione a tale data.

Il prezzo di sottoscrizione e di rimborso delle azioni di ciascun comparto è espresso nella valuta relativa al comparto stesso (e/o in altra valuta stabilita periodicamente dal Consiglio) come valore unitario. Esso viene determinato in ciascun giorno di valutazione ed è pari al valore netto d'inventario per azione relativamente a quel comparto a tale data, adeguato per una commissione di vendita e per l'eventuale onere di rimborso fissato dal Consiglio in conformità alle leggi e norme vigenti. Il prezzo di sottoscrizione e di rimborso verrà arrotondato rispettivamente per eccesso e per difetto al numero decimale stabilito periodicamente dal Consiglio.

Se è stato aperto un conto di perequazione dividendi, occorre pagare un importo di perequazione sui dividendi.

Il calcolo del valore netto d'inventario dei differenti comparti di azioni viene effettuato nei seguenti modi:

A. l'attivo della Società deve comprendere:

- (a) tutte le disponibilità liquide o credito o in deposito, inclusi gli interessi maturati;
- (b) tutte le cambiali e gli effetti pagabili a vista e tutti gli importi dovuti (compresi i ricavi di valori mobiliari venduti ma non ancora riscossi);
- (c) tutti i valori mobiliari, le azioni, obbligazioni, obbligazioni garantite, opzioni o diritti di sottoscrizione, warrant ed altri investimenti e valori mobiliari appartenenti alla Società;

- (d) tutti i dividendi e i riparti dovuti alla Società in contanti o in natura, per quanto a conoscenza della stessa (la Società può tuttavia rettificare la valutazione sulla base delle fluttuazioni del valore di mercato dei valori mobiliari a causa di pratiche di negoziazione quali le negoziazioni ex-dividends o ex-rights);
- (e) tutti gli interessi maturati su ciascun valore mobiliare posseduto dalla Società, a meno che tali interessi non siano già compresi nel relativo capitale;
- (f) le spese di costituzione e impianto della Società qualora non siano già state svalutate, a condizione che la svalutazione venga dedotta direttamente dal capitale della Società; e
- (g) tutte le altre attività di ogni genere e natura, compresi i risconti attivi.

Il valore delle attività viene determinato come segue:

- (1) il valore della liquidità esistente in cassa o in deposito, delle cambiali e degli effetti pagabili a vista e i ratei e risconti attivi, i dividendi in contanti e gli interessi deliberati o accantonati come sopra e non ancora ricevuti, sarà pari alla somma di tali poste, salvo il caso in cui appare improbabile che il loro ammontare venga integralmente pagato o ricevuto, nel qual caso tale valore sarà al netto delle riduzioni che la Società riterrà opportuno effettuare per riflettere il valore reale di quanto sopra;
- (2) il valore dei valori mobiliari e di altri strumenti finanziari assimilabili a valori mobiliari verrà determinato in base all'ultima quotazione di borsa disponibile o di qualunque altro mercato regolamentato, in cui tali valori mobiliari o strumenti finanziari assimilabili siano negoziati o ammessi alla quotazione. Qualora tali valori mobiliari o strumenti finanziari assimilabili siano quotati o negoziati su una o più borse valori o qualunque altro mercato regolamentato, il Consiglio dovrà stabilire delle norme che regolino l'ordine in cui le quotazioni delle borse valori o altri mercati regolamentati devono essere utilizzate per fissare i prezzi dei suddetti valori mobiliari o altri strumenti finanziari assimilabili a valori mobiliari;

(3) qualora un valore mobiliare non sia negoziato o ammesso alla quotazione ufficiale di una borsa valori o di qualunque altro mercato regolamentato, o qualora tale valore sia negoziato o ammesso alla quotazione ufficiale ma l'ultimo prezzo disponibile non rifletta il suo valore reale, in tal caso il Consiglio dovrà procedere sulla base del prezzo di vendita previsto per tali valori, prezzo che dovrà essere valutato con cautela ed in buona fede;

(4) le unità o azioni in organismi di investimento collettivo verranno valutate sulla base dell'ultimo valore netto d'inventario disponibile;

(5) le disponibilità liquide e gli strumenti del mercato monetario potranno essere valutati al valore nominale più l'eventuale interesse maturato, oppure sulla base del costo ammortizzato. Tutte le altre disponibilità, nei casi in cui la prassi lo consenta, possono essere valutate allo stesso modo;

(6) qualora uno qualsiasi dei suddetti principi di valutazione non rispecchi il metodo comunemente impiegato in un particolare mercato o non sembri accurato per la determinazione del valore del patrimonio della Società, il Consiglio potrà stabilire principi di valutazione diversi agendo in buona fede e in conformità ai principi e alle procedure generalmente accettati;

(7) tutte le attività e passività espresse in valuta che non sia la valuta di riferimento dei comparti di azioni dovranno essere convertite in tale divisa in base al cambio spot fissato da una banca o da un'altra istituzione finanziaria responsabile.

B. Le passività della Società devono comprendere:

(a) tutti i prestiti passivi, gli effetti passivi ed altri importi dovuti;

(b) tutte le spese amministrative e di gestione dovute o accumulate, compresi i compensi da pagarsi al responsabile della gestione degli investimenti, la banca depositaria, e tutti gli altri rappresentanti ed agenti della Società;

(c) tutte le passività conosciute scadute o non ancora scadute, compresi gli importi relativi a dividendi deliberati ma non ancora distribuiti;

(d) un congruo accantonamento per le tasse dovute nel giorno di valutazione o altri fondi di accantonamento o riserve autorizzate ed

approvate dal Consiglio che coprano, tra l'altro, le spese di liquidazione, e

(e) tutte le altre passività della Società di qualunque tipo e natura, eccettuate le passività rappresentate dalle azioni della Società. Nella determinazione dell'importo delle passività, il Consiglio terrà conto di tutte le spese che la Società deve pagare, comprese le spese di costituzione, il compenso da versare al consulente per gli investimenti o ai gestori degli investimenti, i contabili, la banca depositaria, gli agenti locali, quelli incaricati delle registrazioni e dei trasferimenti, gli agenti pagatori ed i rappresentanti permanenti nei luoghi dove avviene la registrazione ed ogni altro agente della Società, i compensi per servizi legali e di revisione contabile, le spese promozionali, di stampa, quelle relative ai rapporti, le spese editoriali, comprese le spese pubblicitarie e quelle relative alla preparazione ed alla stampa dei prospetti, dei promemoria esplicativi o delle domande di registrazione, le imposte o diritti governativi, e tutte le altre spese di esercizio, compresi i costi per l'acquisto e l'alienazione di cespiti, interessi, oneri bancari e di mediazione, spese postali, telefoniche e di telex. Il Consiglio può calcolare in via anticipata le spese amministrative e le altre spese a carattere regolare o ricorrente esprimendole con un importo stimato per l'intero esercizio o per altri periodi, accantonandolo in rate di pari importo per ciascun periodo.

Ai fini della valutazione delle proprie passività, il Consiglio può tener debito conto di tutte le spese amministrative o altre spese di carattere regolare o periodico valutandole per l'intero esercizio o per altri periodi e dividendo l'importo in questione in maniera proporzionale per le relative frazioni di periodo.

C. Dovrà essere costituito un complesso di attività per ciascun comparto di azioni, nel modo seguente:

a) il ricavato dall'emissione di ciascun comparto sarà attribuito nei libri della Società al comparto costituito per quel comparto di azioni, e le attività e passività, gli oneri e proventi attribuibili saranno assegnati a tale comparto secondo le seguenti disposizioni;

b) quando da un'attività deriva un'altra attività, quest'ultima dovrà essere imputata nei libri sociali allo stesso complesso di attività da cui è derivata e nel caso di rivalutazione dell'attività, l'aumento o diminuzione relativa dovrà essere imputata al relativo complesso;

c) se la Società sostiene una passività relativa a qualsiasi attività di un particolare comparto o a qualsiasi azione intrapresa in relazione ad un'attività di un particolare comparto, tale passività sarà attribuita al relativo comparto;

d) nel caso in cui un'attività o una passività non possano essere attribuite ad un certo complesso di attività, tale attività o passività potrà essere allocata pro rata a tutti i complessi sulla base del valore netto d'inventario di tutte le azioni in circolazione di ciascun complesso, a condizione che tutti gli importi non significativi vengano divisi in parti uguali fra tutti i comparti.

Il Consiglio può allocare le spese significative, previa consultazione con i revisori contabili della Società, in un modo che sia ritenuto equo e ragionevole, tenuto conto delle circostanze;

e) alla data di registrazione fissata per la determinazione delle persone aventi diritto ai dividendi deliberati per ciascun comparto di azioni, dal valore netto d'inventario di tale comparto verranno dedotti o incrementati i suddetti dividendi tenendo conto della politica di distribuzione del comparto in questione.

Qualora all'interno dello stesso comparto di azioni siano stati creati, come descritto più in dettaglio nell'Articolo cinque del presente Statuto, due o più sottocomparti, le regole di allocazione sopra descritte saranno applicabili, mutatis mutandis, a tali sottocomparti.

D. Ciascun complesso di attività e passività è costituito da un portafoglio di valori mobiliari trasferibili nonché da altri beni in cui la Società è autorizzata ad investire, e il diritto a ciascun comparto di azioni all'interno dello stesso complesso cambia in conformità alle regole sotto descritte.

Inoltre, all'interno di ciascun complesso potranno essere possedute, a favore di uno o più specifici comparti di azioni, delle attività specifiche per il comparto che saranno tenute separate dal portafoglio comune a tutti i comparti relativi a tale complesso, e a

favore di tale/i comparto/i potranno essere assunte passività specifiche.

La proporzione di portafoglio che sarà comune a ciascun comparto relativo allo stesso complesso e che sarà attribuibile a ciascun comparto di azioni verrà determinata tenendo conto delle emissioni, dei rimborsi, delle distribuzioni nonché dei pagamenti delle spese specifiche per il comparto o dei contributi di reddito o dei proventi da realizzazione derivanti da attività specifiche per il comparto, applicando, mutatis mutandis, le regole di valutazione sotto descritte.

La percentuale di valore netto d'inventario del portafoglio comune di un tale complesso, da attribuire a ciascun comparto di azioni, verrà determinata nel modo seguente:

- 1) inizialmente, la percentuale di patrimonio netto del portafoglio comune da attribuire a ciascun comparto sarà proporzionata al rispettivo numero di azioni di ciascun comparto al momento della prima emissione di azioni di un nuovo comparto;
- 2) il prezzo di emissione ricevuto all'atto dell'emissione delle azioni di uno specifico comparto verrà allocato al portafoglio comune e determinerà un aumento della proporzione del portafoglio comune attribuibile al relativo comparto;
- 3) se rispetto a un comparto la Società acquisirà attività specifiche o pagherà spese specifiche (compresa un'eventuale parte di spese in eccesso rispetto a quelle pagabili da altri comparti di azioni), ovvero effettuerà distribuzioni specifiche o pagherà il prezzo di rimborso relativamente alle azioni di uno specifico comparto, la proporzione di portafoglio comune attribuibile a tale comparto verrà diminuita del costo di acquisizione di tali attività specifiche per il comparto, delle spese specifiche pagate a favore di tale comparto, delle distribuzioni effettuate con le azioni di tale comparto o del prezzo di rimborso pagato all'atto del rimborso delle azioni di tale comparto;
- 4) il valore delle attività specifiche per il comparto e l'ammontare delle passività specifiche per il comparto vengono attribuiti solo al comparto di azioni alla quale si riferiscono tali attività o passività, e

ciò comporterà l'aumento o la riduzione del valore netto d'inventario per azione di tale specifico comparto di azioni.

E. Ai fini della valutazione ai sensi del presente articolo:

(a) le azioni della Società che devono essere rimborsate ai sensi dell'Articolo ventuno del presente statuto saranno considerate come esistenti e verranno tenute in conto fino al momento immediatamente successivo a quello specificato dal Consiglio nel giorno di valutazione in cui la valutazione viene effettuata, e da quel momento in poi fino al pagamento del rimborso, tali azioni saranno considerate come un impegno della Società;

(b) tutti gli investimenti, i saldi di cassa e le altre attività della Società espressi in valuta diversa dalla valuta di riferimento utilizzata per indicare il valore netto d'inventario delle azioni del relativo comparto dovranno essere valutati tenendo conto del o dei tassi di cambio in vigore nel giorno e nell'ora stabiliti per la determinazione del suddetto valore netto d'inventario; e

(c) gli acquisti e le vendite di valori mobiliari conclusi dalla Società in un certo giorno di valutazione avranno effetto da tale data, nei limiti in cui ciò è possibile.

Articolo ventiquattro:

Qualora la Società offra delle azioni per la sottoscrizione, il prezzo unitario cui tali azioni saranno offerte e vendute si baserà sul prezzo di sottoscrizione come indicato precedentemente per ciascun comparto di azioni. Il prezzo così determinato dovrà essere pagato entro il termine fissato dal Consiglio, che non dovrà essere superiore a sette giorni lavorativi successivi alla data in cui è stato fissato il prezzo di sottoscrizione da applicare. Il prezzo di sottoscrizione (al netto delle commissioni) può, su approvazione del Consiglio ed in base alle leggi applicabili, ed in particolare con riguardo ad una speciale relazione da parte del revisore della Società che confermi il valore di ciascuna attività conferita in natura, essere versato, mediante conferimento alla Società di valori mobiliari accettati dal Consiglio e coerenti con la politica di investimento e con le limitazioni agli investimenti della Società.

Articolo venticinque:

1. Il Consiglio può investire e gestire la totalità o una parte dei complessi di attività creati per uno o più comparti di azioni (di seguito detti “Fondi di partecipazione”) sulla base di raggruppamenti, laddove ciò sia opportuno in relazione ai rispettivi settori di investimento. Un tale complesso ampliato di attività (“Complesso ampliato di attività”) verrà creato inizialmente trasferendovi contante ovvero (in conformità alle limitazioni di seguito indicate) altre attività provenienti da ciascun Fondo di partecipazione. In seguito il Consiglio potrà effettuare periodicamente ulteriori trasferimenti a favore del Complesso ampliato di attività. Il Consiglio potrà inoltre trasferire attività dal Complesso ampliato di attività a un Fondo di partecipazione, fino all’ammontare della partecipazione del Fondo interessato. Le attività diverse dal contante potranno essere allocate a un Complesso ampliato di attività solo laddove siano appropriate per il settore di investimento del Complesso ampliato di attività interessato.

2. La partecipazione di un Fondo di partecipazione a un Complesso ampliato di attività verrà misurata mediante riferimento a unità figurative (“unità”) di pari valore nel Complesso ampliato di attività. All’atto della creazione di un Complesso ampliato di attività, il Consiglio determinerà a sua discrezione il valore iniziale di un’unità, espresso nella valuta che il Consiglio consideri appropriata, ed attribuirà a ciascun Fondo di partecipazione delle unità dal valore complessivo pari all’ammontare del contante conferito (ovvero al valore delle altre attività conferite). Le frazioni di unità, calcolate fino al terzo decimale, potranno essere allocate secondo le necessità. In seguito, il valore di un’unità verrà determinato dividendo il valore netto d’inventario del Complesso ampliato di attività (calcolato così come previsto sotto) per il numero di unità esistenti.

3. Qualora vengano conferiti contante o attività aggiuntivi a un Complesso ampliato di attività, o da esso ne vengano prelevati, l’allocazione delle unità del Fondo di partecipazione interessato verrà aumentata o diminuita (a seconda dei casi) di un numero di unità determinato dividendo l’ammontare del contante

conferito/prelevato o il valore delle attività conferite/prelevate per il valore corrente di un'unità. Qualora venga effettuato un conferimento in contante, esso potrà essere considerato, ai fini di tale calcolo, ridotto dell'ammontare che il Consiglio riterrà opportuno, per riflettere oneri tributari e costi di negoziazione e di acquisto che potrebbero essere sopportati nell'investimento del contante interessato; in caso di prelevamento di contante, potrà essere operata un'aggiunta corrispondente, per riflettere costi che potrebbero essere sopportati nel realizzare titoli o altri beni compresi nel Complesso ampliato di attività.

4. Il valore delle attività conferite a un Complesso ampliato di attività o da esso prelevate, o che ne facciano parte, in qualsiasi momento, e il valore netto d'inventario del Complesso ampliato di attività verranno determinati in conformità alle disposizioni (mutatis mutandis) dell'Articolo ventitré, a condizione che il suddetto valore delle attività venga determinato alla data di tale conferimento o prelevamento.

5. I dividendi, gli interessi e le altre distribuzioni aventi natura di reddito, percepiti in relazione alle attività comprese in un Complesso ampliato di attività, verranno immediatamente versati sui Fondi di partecipazione, in maniera proporzionale ai rispettivi diritti alle attività del Complesso ampliato di attività al momento del percepimento.

Articolo ventisei:

L'esercizio sociale inizierà il primo gennaio e terminerà il trentuno dicembre di ciascun anno. Le scritture contabili della Società saranno espresse in euro o in altra valuta stabilita dal Consiglio su delibera dell'assemblea generale degli azionisti. Nel caso di comparti di azioni differenti, come previsto all'Articolo cinque, con scritture contabili espresse in valute diverse, queste ultime dovranno essere convertite in euro e sommate per la formazione del bilancio della Società. Una copia stampata del bilancio, comprendente lo stato patrimoniale ed il conto profitti e perdite, la relazione degli amministratori e l'avviso di convocazione dell'assemblea generale annuale degli azionisti sarà inviata agli

azionisti possessori di azioni nominative o resa disponibile presso la sede legale della Società non meno di quindici giorni prima di ciascuna assemblea generale annuale degli azionisti.

Articolo ventisette:

Su proposta del Consiglio per ogni specifico comparto di azioni, l'assemblea ordinaria degli azionisti potrà determinare il modo in cui verranno distribuiti i proventi netti annui.

Il patrimonio netto può essere distribuito a condizione che venga mantenuto il capitale minimo stabilito all'Articolo cinque.

La distribuzione dei suddetti redditi netti degli investimenti verrà effettuata senza tener conto delle plusvalenze o minusvalenze realizzate o non realizzate. Inoltre, i dividendi potranno essere comprensivi delle plusvalenze realizzate o non realizzate, al netto delle minusvalenze realizzate o non realizzate.

I dividendi dovranno inoltre comprendere per ciascun comparto di azioni un accantonamento derivante da un conto di perequazione, che potrà essere aperto per ciascun comparto e che in tal caso dovrà essere accreditato in caso di emissione di azioni ed addebitato in caso di rimborso di azioni per un importo calcolato in base ai ratei attivi attribuibili a ciascun comparto.

Tutte le delibere dell'assemblea generale degli azionisti relative ai dividendi da distribuire alle azioni di ciascun comparto saranno inoltre sottoposte al voto preliminare degli azionisti di tale comparto, con la maggioranza stabilita come sopra.

Gli acconti dividendi potranno essere pagati in qualunque momento per ciascun comparto di azioni, prelevandone l'ammontare dai ricavi attribuibili a ciascun portafoglio di attività relative a tale comparto, su delibera del Consiglio.

I dividendi deliberati potranno essere pagati nella valuta di riferimento del relativo comparto o in altra valuta decisa dal Consiglio, che indicherà anche il luogo ed il giorno del pagamento. Al Consiglio spetta anche la decisione finale sul tasso di cambio da

applicarsi per la conversione dei dividendi nella valuta da utilizzare per il relativo pagamento.

I dividendi potranno essere reinvestiti, su richiesta degli azionisti possessori di azioni nominative, nella sottoscrizione di altre azioni dello stesso comparto.

I dividendi non potranno essere reinvestiti in azioni al portatore.

Il Consiglio potrà decidere, relativamente alle azioni nominative, di reinvestire automaticamente i dividendi relativi a un comparto di azioni, sempre che un azionista avente diritto a ricevere distribuzioni in denaro non scelga di percepire il pagamento dei dividendi stessi. Tuttavia, non verranno distribuiti dividendi qualora l'ammontare sia inferiore a cinquanta euro (50 euro) o a importo equivalente in altra valuta, ovvero ad altro importo stabilito periodicamente dal Consiglio e riportato nei documenti di vendita della Società. Tale importo verrà automaticamente reinvestito.

Articolo ventotto:

La Società stipula un accordo per la gestione degli investimenti con una o più società del, o affiliate al, Gruppo Schroder (di seguito denominato il "Gestore"), in base al quale il Gestore gestirà gli investimenti in portafoglio della Società, presterà servizi di consulenza ed assistenza alla Società relativamente alla gestione di tali investimenti in portafoglio.

In alternativa, la Società può stipulare contratti di servizi gestionali con una società di gestione autorizzata ai sensi del cap. 13 della Legge (la "Società di gestione") ai sensi dei quali la Società di gestione viene incaricata di fornire alla Società servizi di gestione, amministrazione e marketing.

Nel caso di non conclusione o risoluzione di detti contratti, in ogni caso, la Società modificherà la propria denominazione su richiesta del Gestore o, a seconda dei casi, della Società di gestione, assumendone una diversa dalla denominazione indicata all'art. 1 del presente Statuto.

La Società nominerà una banca depositaria che avrà la responsabilità del deposito del patrimonio della Società e lo deterrà

in proprio o tramite i propri agenti. I termini dell'incarico conferito alla banca depositaria sono i seguenti:

(a) la banca depositaria non porrà termine al proprio incarico se non in seguito a nomina di una nuova banca depositaria da parte del Consiglio;

(b) la Società non porrà termine all'incarico conferito alla banca depositaria se non in seguito a nomina di una nuova banca depositaria da parte della Società, ovvero nel caso in cui la banca depositaria venga liquidata o divenga insolvente, o in cui venga nominato per una parte qualsiasi del suo patrimonio un curatore fallimentare, ovvero qualora la Società ritenga che sussista un rischio di perdita o di appropriazione indebita per una parte qualsiasi dei beni della Società stessa, laddove l'incarico conferito alla banca depositaria non venisse terminato.

Articolo ventinove:

In caso di scioglimento della Società, la liquidazione sarà effettuata da uno o più liquidatori (siano essi persone fisiche o giuridiche) nominati dall'assemblea generale degli azionisti, che ha deliberato lo scioglimento e che ne determinerà i poteri ed il compenso. All'interno di ogni comparto, i proventi della liquidazione saranno distribuiti agli azionisti dai liquidatori in proporzione al numero di azioni possedute nel relativo comparto.

Articolo trenta:

Il presente Statuto potrà essere periodicamente modificato dall'assemblea generale degli azionisti, secondo i requisiti per il quorum e la maggioranza previsti dalle leggi del Lussemburgo, a condizione che, per il tempo in cui la Società abbia l'autorizzazione della Hong Kong Securities and Futures Commission, il requisito di maggioranza verrà innalzato al 75 per cento delle azioni presenti o rappresentate. Inoltre, le delibere di modifica del precedente Articolo ventotto saranno validamente adottate, solo con il voto favorevole della maggioranza formata dai due terzi delle azioni in circolazione. Le modifiche relative ai diritti degli azionisti di un comparto rispetto a quelli di un altro, saranno soggette ad un voto in

conformità alle suddette disposizioni sul quorum e sulla maggioranza riferite a ciascuno dei comparti interessati.

Articolo trentuno:

Per quanto non previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le disposizioni della legge del dieci agosto millenovecentoquindici sulle società commerciali e relative modifiche nonché le disposizioni della Legge.